

Quesito formulato dal Presidente del Tribunale di ... concernente la permanenza nel medesimo posto dal dott. ..., GIP del Tribunale di

(Risposta a quesito del 22 febbraio 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 febbraio 2006, ha adottato la seguente delibera:

"- vista la nota n. 1239 in data 15 aprile 2005 con cui il Presidente del Tribunale di ...

PREMESSO

che il dott. ..., giudice per le indagini preliminari presso la sezione GIP/GUP di quel Tribunale, a seguito della compiuta permanenza decennale nelle funzioni di GIP – sempre in precedenza esercitate – è stato invitato ad esprimere le sue preferenze per una diversa assegnazione;

che con nota in data 29.3.2005, il magistrato ha chiesto di essere assegnato alle funzioni di G.U.P. presso la medesima sezione GIP-GUP.

Chiede di conoscere se sia legittima l'assegnazione del dott. ... alle funzioni di GUP sempre nella medesima sezione GIP-GUP.

OSSERVA

Il limite di permanenza presso l'ufficio GIP-GUP era compiutamente disciplinato dal par. 23 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2004 2005; secondo tale disciplina:

- il limite di permanenza di sei anni dei magistrati dell'ufficio GIP-GUP, fissato dall'art. 7 bis, comma 2 ter dell'ord. Giud., introdotto dall'art. 57 comma 1 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, decorreva dall'1.1.2000, ai sensi della legge 27 febbraio 2002 n. 31;

- i magistrati dell'ufficio GIP-GUP in servizio alla data dell'1° gennaio 2000 avrebbero maturato, pertanto, il limite massimo legislativo di permanenza alla data del 31 dicembre 2005;

- in considerazione del gran numero di magistrati interessati e nel tentativo di ridurre, per quanto possibile, gli effetti del limite legislativo si prevedeva l'avvio della procedura per i necessari trasferimenti fin dal 30 giugno 2005;

- in ogni caso, ai sensi del par. 23.5, per i magistrati dell'ufficio GIP-GUP rimaneva fermo il limite decennale di permanenza nel posto tabellare previsto dal par. 46 della circolare, da calcolarsi secondo gli ordinari criteri, e, dunque, con decorrenza dal giorno dell'effettiva presa di possesso, anche nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di diverse funzioni;

I commi 27 e 28 della legge 25 luglio 2005 n. 150 (delega per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario), entrati immediatamente in vigore ai sensi dell'art. 2 comma 48 della stessa legge, hanno innalzato il limite legislativo suindicato a dieci anni, ferma restando la decorrenza di tale limite a partire dall'1° gennaio 2000, sicchè il termine decennale legislativo di permanenza presso l'ufficio GIP-GUP maturerà a partire dal 31 dicembre 2009. E' superato, dunque, il disposto del par. 23 della circolare sulle tabelle nelle parti in cui disciplinava le modalità di trasferimento dei magistrati che avrebbero maturato tale termine alla data del 31 dicembre 2005;

La modifica legislativa non incide, però, sulla disciplina della circolare sulle tabelle relativa al limite (tabellare) di permanenza decennale disciplinato dal par. 46, applicabile anche ai magistrati dell'ufficio gip-gup, da calcolarsi secondo gli ordinari criteri, e, dunque, con decorrenza dal giorno dell'effettiva presa di possesso presso tale ufficio; in caso di superamento di tale termine, deve essere avviata la procedura di tramutamento interno.

Il paragrafo 46 della nuova circolare espressamente prevede:

"46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

46.1. - La permanenza del magistrato – ivi compresi coloro che svolgono le funzioni di Presidente di Sezione – nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni, comprensivi anche degli eventuali periodi trascorsi nelle Preture precedentemente all'unificazione nelle stesse materie) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi rilevanti disservizi, da illustrarsi specificamente nella

proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto, nelle sezioni G.I.P. -G.U.P. nonché nelle sezioni distaccate o della sezione distaccata di Corte d'Appello.

In quest'ultimo caso, qualora siano destinati in via esclusiva alla sezione distaccata almeno quattro magistrati, è possibile la ulteriore destinazione del magistrato in situazione di ultradecennalità alla sezione medesima se venga assegnato ad un settore diverso da quello ove lo stesso ha svolto la sua attività.

Nell'ipotesi di conferimento di funzioni semidirettive nell'ambito del medesimo ufficio qualora il magistrato venga destinato, senza soluzione di continuità, alla trattazione della stessa materia precedentemente trattata, il periodo di permanenza non potrà superare un ulteriore biennio rispetto al limite decennale.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione”.

Ciò posto al quesito del Presidente del Tribunale di ... si deve dare risposta negativa in quanto trattasi di funzioni svolte all'interno della stessa sezione per cui non è ipotizzabile la permanenza del magistrato in quella sezione oltre il decennio ed in caso di superamento di tale termine deve essere avviata la procedura di tramutamento interno.

Occorre aggiungere che anche se la circolare sull'organizzazione degli uffici prevede la separazione dei ruoli tra GIP e GUP deve comunque essere fissata una turnazione nel senso che devono essere previste forme di rotazione. Ed infatti i paragrafi 23.6 e 23.7 della circolare consiliare espressamente prevedono:

*“23.6. - La sezione del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare può essere articolata, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione del tribunale, componendo o meno la sezione con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare e prevedendo, eventualmente, **meccanismi** di reciproca supplenza.*

23.7. - Nell'ipotesi in cui siano previsti ruoli separati, nella proposta tabellare dovranno essere previste forme di rotazione predeterminata.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente del Tribunale di ... deve attivare la procedura di cui al paragrafo 46 della circolare consiliare per il tramutamento del dott. ... ad altra sezione;

delibera

di rispondere come in parte motiva."